

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2371

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALLAMAN

Modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, recante norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra

*Presentata il 19 febbraio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Compiendo un atto di grande civiltà, nel 1999 il Parlamento approvò la legge n. 365 del 1999, che, modificando l'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, riconobbe ai congiunti dei caduti italiani nel corso della seconda guerra mondiale il diritto ad ottenere la restituzione delle salme, ancorché già sistemate in via definitiva a cura del commissario generale per le onoranze ai caduti.

Venne in questo modo stabilito il principio in base al quale i rapporti affettivi ed il sentimento dell'appartenenza familiare debbono essere anteposti all'interesse pubblico, al ricordo ed alla celebrazione della morte in guerra, che assunsero forme non di rado morbose nel periodo compreso tra le due guerre mondiali.

Si è trattato certamente di un grande progresso. Tuttavia, la citata legge n. 365

del 1999 intervenne sulle disposizioni della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in modo imperfetto e parziale, pregiudicando l'esercizio delle medesime facoltà ai congiunti dei caduti nelle guerre diverse dal secondo conflitto mondiale.

Si ha adesso notizia di congiunti di caduti nel corso della prima guerra mondiale che aspirerebbero ancora a traslare nelle proprie tombe di famiglia i resti mortali dei loro parenti e che si vedono negare questa possibilità a causa della normativa vigente.

La presente proposta di legge mira a risolvere questo problema, ammettendo in via generale al medesimo beneficio riconosciuto dalla legge n. 204 del 1951, come modificata dalla legge n. 365 del 1999, i congiunti dei caduti di tutte le guerre e di tutti i conflitti armati che abbiano visto impegnate le Forze armate italiane.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, come modificato dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1999, n. 365, è sostituito dal seguente:

« Le salme dei caduti di tutte le guerre e di tutti i conflitti armati che abbiano coinvolto le Forze armate italiane, ancorché definitivamente sistemate a cura del Commissario generale, possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati ».

